

MODULARIO
G.G. - 87

Mod. 40/255

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, li



GDAP-0091181-2004

PU-GDAP-2000-09/03/2004-0091181-2004

*Ugentissimo**Alle u-l*

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA**O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228**
00163 ROMA**C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25**
00161 ROMA**C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31**
00153 ROMA**U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46**
00157 ROMA**Si.N.A.P.Pe. - Piazza Irnerio, 21**
00165 ROMA**F.S.A C.N.P.P.-Si.A.P.Pe.-U.G.I./FNP**
Via Spaccarelli, 86
00163 ROMA**Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via dell'Argilla, 4**
00165 ROMA**S.A.G.-P.P. - L.go dei Lombardi, 21**
00186 ROMAe p.c. alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Ufficio II
SEDE**OGGETTO: Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale del
Corpo di Polizia Penitenziaria**

MODULARIO
GG-87



Ministero della Giustizia

Facendo seguito alla nota n.0084346 del 3 marzo u.s., si trasmette la proposta dell'Amministrazione relativa alla materia delle relazioni sindacali, che sarà discussa nella riunione del 10 marzo p.v.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D.ssa *Piella* Conte

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Art. 2 Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva.
 - b) accordo nazionale quadro.
 - c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Accordo.
2. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal D.P.R. n.395/95, D.P.R. n.254/99 e D.P.R. n.164/2002 rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.
3. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato dall'Amministrazione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. n.164/2002 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo Nazionale Quadro.
4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.164/2002 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.195/95, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n.129/2000.
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.

Art. 3

Contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile così come delineato dal D.Lgs. n.300/1999, dal D. Lgs. n.146/2000 e dai conseguenti atti organizzativi e tenuto conto delle prerogative di cui all'art.16 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Provveditori Regionali e delle prerogative di cui all'art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, prende in considerazione le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164.
2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'Accordo Nazionale Quadro, prende, altresì, in considerazione, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi della regione e per conferire uniformità di indirizzo applicativo, le materie di cui all'art.8, commi 4 e 5, del presente Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui al D.P.R. n.164/2002, articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e).
3. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali regionali e, per quanto attiene ai Centri per la Giustizia Minorile, dal Direttore del Centro stesso e dalle Organizzazioni Sindacali regionali.
4. Il Provveditore Regionale, in relazione all'art. 16 del D.Lgs. n.165/2001, eserciterà tutte le proprie prerogative per l'effettiva concreta applicazione dell'Accordo Nazionale Quadro; analogamente il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile ai sensi dell'art. 17 del medesimo Decreto Legislativo.
5. Per l'avvio dei lavori relativi al Protocollo d'Intesa regionale, l'Amministrazione Regionale, dopo aver fornito con congruo anticipo adeguata informazione e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna Sigla, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q. ed i relativi lavori devono

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

concludersi entro i successivi 5 giorni. Il Protocollo d'Intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell'A.N.Q.

6. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6 del DPR 18 giugno 2002, n.164 e di seguito elencate:

- a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) del medesimo articolo, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29 comma 3, del D.P.R. n.164/2002 esprime parere vincolante nel merito;
- b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
- c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

7. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art.8, commi 4 e 5 del presente Accordo.

8. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente Accordo individua le seguenti sedi:

- a) la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio, la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio e quella dell'Ufficio di Gabinetto per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia;
- b) le sedi dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale;
- c) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore regionale ovvero, per il settore minorile, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile competente, nonché dal titolare dell'ufficio o istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

9. L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna sigla, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale.
10. La trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio.
11. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.
12. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui al decimo comma, il Provveditore regionale competente per territorio nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale recepito con D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - acquisite le argomentazioni dell'autorità responsabile dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la definizione e sottoscrizione dell'accordo.
13. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita, presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della Giustizia Minorile, una Commissione arbitrale presieduta rispettivamente dal Provveditore o da un suo delegato, e dal Direttore del Centro o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
14. La Commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d'intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'A.N.Q.
15. La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del DPR 164/2002.

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

16. Tutte le Commissioni arbitrali regionali dovranno essere costituite presso ciascun Provveditorato Regionale inderogabilmente entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale Quadro.
17. Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui all'art.29, comma 3, del D.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.
18. Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, per le problematiche degli Istituti e Servizi per Minori, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.
19. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le Organizzazioni Sindacali sottopongono la questione all'Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime Organizzazioni Sindacali.
20. Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione Centrale la delegazione è composta:
- a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;
 - b) per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. n.164/2002.
20. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta, ovvero, il 50% + 1 del totale degli iscritti a livello nazionale, accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata.